

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. CORBINO”

CONTURSI TERME

Via Salvatore Valitutti s.n.c. 84024 – CONTURSI TERME

C.F. 91005110654 - C.M. SAIS02200C

Tel. 0828 991176 - Fax 0828791800

E mail: [sais02200c@istruzione.it](mailto:sais02200c@istruzione.it)- E-mail certificata: [sais02200c@pec.istruzione.it](mailto:sais02200c@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.isiscorbino.gov.it](http://www.isiscorbino.gov.it)

# *REGOLAMENTO D'ISTITUTO*

*ANNO SCOLASTICO 2023/2024*



# Sommario

<b>TITOLO I - DIRITTI DEGLI STUDENTI .....</b>	<b>4</b>
Art. 1 – Diritto all’apprendimento .....	4
Art. 2 – Diritto alla privacy.....	4
Art. 3 – Diritto all’informazione.....	4
Art. 4 – Diritto alla partecipazione .....	4
Art. 5 – Diritto ad una valutazione trasparente .....	5
Art. 6 – Diritto ad interventi di sostegno e di recupero .....	5
Art. 7 – Diritto di riunione e di associazione .....	5
<b>TITOLO II - DOVERI DEGLI STUDENTI .....</b>	<b>5</b>
Art. 8 – Adempimento dei doveri.....	5
Art. 9 – Norme di comportamento.....	6
Art. 10 – Divieti.....	7
<b>TITOLO III – RESPONSABILITÀ DEGLI STUDENTI .....</b>	<b>7</b>
Art. 11 – Norme generali.....	7
Art. 12 – Tipologie di interventi educativi correttivi .....	7
Art. 13 – Tipologie di sanzioni .....	8
Art. 14 – Soggetti competenti ad infliggere le sanzioni.....	8
Art. 15 – Modalità di irrogazione di particolari sanzioni .....	8
Art. 16 – Impugnazioni delle sanzioni.....	9
Art. 17 - Frequenza scolastica.....	9
Art. 18 – Giustificazione delle assenze .....	10
Art. 19 – Entrate posticipate ed uscite anticipate .....	10
Art. 20 – Ingresso a scuola e ritardi .....	11
Art. 21 - Deroghe al limite massimo del numero delle assenze dell’orario annuale personalizzato .....	12
Art. 22 - Documentazione necessaria per la giustificazione delle assenze in deroga.....	12
Art. 23 - Valutazione degli alunni in caso di riconoscimento di deroghe.....	13
Art. 24 – Comunicazioni alle famiglie .....	13
Art. 25 – Incontri Scuola-Famiglia .....	13
Art. 26 – Uso dei locali.....	14
Art. 27 – Corretto utilizzo delle attrezzature.....	14
Art. 28 – Spazi comuni.....	14
Art. 29 – Altri regolamenti.....	15
Art. 30 – Applicazione e Modifiche .....	15
Art. 31 – Disposizioni finali .....	15

**PREMESSA**

Il **Consiglio d'Istituto** dell'I.S.I.S. "E. Corbino" di Contursi Terme, previo parere favorevole da parte del Collegio Docenti

**Visto** il D. Lgs n° 297 del 16/04/1994, (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione),

**Visto** il D.P.R. n° 249 del 24/06/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), modificato e integrato dal D.P.R. n° 235 del 21/11/2007,

**Visto** il D.P.R. n° 275 del 08/03/1999 (Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche),

**Visto** il D.P.R. n° 567 del 10/10/1996 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche),

**Vista** la nota dell'USR Campania prot. n° 21978 del 20/09/18 riguardante le "Procedure per il controllo della frequenza scolastica e la segnalazione degli alunni inadempienti",

**Valutata** l'opportunità di revisionare e di aggiornare alcune norme del Regolamento vigente, approvato dal Consiglio d'Istituto per l'anno scolastico 2022/2023,

**Adotta il presente Regolamento d'Istituto**, il quale presenta le seguenti finalità:

- Stabilire le modalità organizzative e gestionali della scuola volte a garantire la realizzazione delle attività educative previste secondo criteri di trasparenza, di equità e di condivisione.
- Regolamentare i comportamenti individuali e collettivi di tutti gli operatori scolastici, i quali, con consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie competenze, devono costantemente impegnarsi, al fine di assicurare, in ogni circostanza, il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.
- Contribuire, attraverso l'osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, al conseguimento delle finalità educative e formative ispirate alla legalità e al senso di responsabilità.

## PARTE PRIMA - DIRITTI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI STUDENTI

### TITOLO I - DIRITTI DEGLI STUDENTI

#### Art. 1 – Diritto all'apprendimento

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, adeguata all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella società civile.
2. Il diritto all'apprendimento è garantito ad ogni studente, attraverso percorsi uniformi e/o individualizzati (didattica per livelli, recupero e approfondimento, tutoring, learning center, sportello di ascolto) diretti a promuoverne il successo formativo.
3. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento ad ogni singolo studente, nel rispetto della libertà d'insegnamento e della professionalità del corpo docente.

#### Art. 2 – Diritto alla privacy

1. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere un rapporto costante e proficuo con chi detiene la rappresentanza legale degli alunni. Ogni dato psicofisico o riguardante la situazione familiare, riferito allo studente e significativo nell'attività formativa, è trattato con la garanzia di massima riservatezza e professionalità, in base alla normativa sulla privacy.
2. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti.

#### Art. 3 – Diritto all'informazione

1. Gli studenti hanno diritto ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; in particolare, per quanto riguarda le scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, ai libri di testo e su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.
2. All'atto dell'iscrizione, è fornita ad ogni studente copia del Patto educativo di corresponsabilità, il quale ha efficacia per l'intera durata del corso di studio.
3. Il presente Regolamento, la Carta dei Servizi, il Patto di corresponsabilità e gli altri documenti che regolano la vita della scuola sono disponibili sul sito Internet dell'Istituto.

#### Art. 4 – Diritto alla partecipazione

1. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile nell'ambito della vita scolastica.
2. Nei vari organi collegiali, le rappresentanze studentesche potranno formulare proposte, in base ai bisogni rilevati, riguardanti gli obiettivi didattici, l'organizzazione della scuola, i criteri di valutazione.
3. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative dovranno essere organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle possibilità di crescita personale e sociale dello studente. La partecipazione a tali attività può dar esito, secondo le modalità previste dalla normativa, a credito scolastico.
4. In sinergia con il territorio, l'Istituto promuove e favorisce le iniziative dirette a garantire l'inserimento nella comunità scolastica degli studenti stranieri nel rispetto della loro lingua, cultura e religione.

#### **Art. 5 – Diritto ad una valutazione trasparente**

1. Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
2. Lo studente ha il diritto di conoscere i criteri adottati da ciascun docente nella valutazione delle prove scritte e orali ed ha diritto ad avere copia del compito, mediante la formale procedura di accesso agli atti.
3. Al fine di garantire la trasparenza e la tempestività della valutazione, il docente deve comunicare il voto, al termine delle verifiche orali; le verifiche scritte devono essere consegnate agli studenti entro quindici giorni dall'effettuazione e, comunque, prima della prova successiva.

#### **Art. 6 – Diritto ad interventi di sostegno e di recupero**

1. È compito della scuola creare condizioni idonee per favorire:
  - a) un ambiente scolastico salubre e sicuro, rispettoso della personalità dello studente, culturalmente stimolante, didatticamente ben organizzato e dotato di adeguate strumentazioni tecnologiche;
  - b) offerte formative aggiuntive e integrative, soprattutto per coloro che si trovano in grave difficoltà d'apprendimento o in una condizione di disagio relazionale;
  - c) iniziative per il recupero di situazioni di ritardo o di svantaggio e per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
  - d) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

#### **Art. 7 – Diritto di riunione e di associazione**

1. Gli studenti hanno il diritto di riunirsi e di costituire assemblee di classe e d'Istituto nel rispetto delle norme di legge, del presente regolamento e dei regolamenti assembleari.
2. Gli studenti hanno il diritto di associarsi liberamente, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
3. Alle associazioni studentesche si applicano le norme del Codice civile previste per le associazioni non riconosciute. L'associazione studentesca può costituirsi mediante deposito gratuito agli atti dell'Istituto del testo originale degli accordi tra gli associati. La rappresentanza dell'associazione è conferita ad uno studente maggiorenne.
4. Nel rispetto del presente Regolamento, la scuola garantisce agli studenti e alle associazioni di cui fanno parte il diritto a svolgere iniziative all'interno dell'Istituto, nonché ad utilizzare i locali scolastici per attività formative.
5. Il diritto di riunione deve essere esercitato in base alle norme contenute nel Regolamento delle Assemblee studentesche che è parte integrante del presente documento ed è disponibile sul sito Internet dell'Istituto.

### **TITOLO II - DOVERI DEGLI STUDENTI**

#### **Art. 8 – Adempimento dei doveri**

1. L'adempimento dei doveri da parte degli studenti deve garantire, nella quotidianità della vita scolastica, l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto formativo" e l'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad una comunità sociale. Ogni componente del contesto scolastico si assume, altresì, le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, nel rispetto della normativa vigente.

### **Art. 9 – Norme di comportamento**

1. È dovere degli studenti, nell'ambito di tutte le attività scolastiche, tenere un contegno corretto, educato, responsabile, rispettoso dei compagni e di tutto il personale della scuola. Al fine di garantire la convivenza civile e democratica, non sono consentiti comportamenti che possano ledere la dignità o la sensibilità delle persone. È vietato assumere pose sconvenienti e atteggiamenti indecorosi in tutti gli ambienti scolastici e in tutti i momenti dell'attività didattica.
2. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli studenti, durante le attività curricolari ed extracurricolari. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri.
3. I Docenti ed i Collaboratori Scolastici sono tenuti a segnalare al Dirigente scolastico i nominativi degli allievi o le classi che non rispettano le regole scolastiche, per l'attivazione del procedimento disciplinare a carico dei trasgressori e per l'irrogazione delle relative sanzioni.
4. Gli allievi sono tenuti a rispettare il lavoro dei Collaboratori Scolastici e a seguirne le indicazioni che potranno essere assunte in collaborazione con i Docenti o, direttamente, quando assolvono le funzioni di sorveglianza di una classe, di un gruppo o di un singolo studente.
5. Gli allievi sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni, nonché l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti commessi a danno di persone, all'interno della scuola, durante l'orario scolastico. Nel condannare e deprecare tali atti disonesti, l'Istituto provvederà a denunciarli all'autorità competente e ad adottare, da parte sua, tutte le misure e i provvedimenti sanzionatori richiesti dal caso. Allo stesso modo si procederà in presenza di atti vandalici.
6. Non è permesso correre, uscire dall'aula senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule o soffermarsi nei servizi e negli spazi di disimpegno più del tempo necessario.
7. Al cambio delle ore, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita, gli allievi devono tenere un comportamento educato e corretto e non è consentito uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni.
8. Durante gli spostamenti tra aule e laboratori, gli studenti devono essere accompagnati dai Docenti e/o dai Collaboratori Scolastici e devono assolutamente evitare di assumere comportamenti che possano diventare pericolosi.
9. Vanno utilizzati correttamente da parte degli studenti i contenitori per la raccolta dei rifiuti, sistemati nelle aule, nei corridoi, nella palestra e nei cortili.
10. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e di pulizia.
11. Anche per il corrente anno scolastico, sono vivamente consigliati l'adozione e il rispetto delle misure igienico-sanitarie, di seguito descritte, volte ad impedire l'insorgenza di malattie:
  - a) rigorosa sanificazione delle mani, anche quando si prelevano bevande e generi alimentari dai distributori automatici;
  - b) aerazione costante degli ambienti mediante apertura delle finestre, nonostante l'utilizzo degli aeratori installati in ogni singola aula;
  - c) utilizzo del rilevatore di anidride carbonica per misurare la qualità dell'aria in tempo reale.
12. Su deliberazione del C.I.S. viene stabilita la misura del contributo che annualmente gli allievi dovranno versare all'Istituto al momento della loro iscrizione.

#### **Art. 10 – Divieti**

1. Agli studenti è assolutamente vietato:
  - a) invitare estranei ed intrattenersi con loro all'interno dell'Istituto;
  - b) fare uso di bevande alcoliche, fumare all'interno dei locali scolastici ed usare un abbigliamento indecoroso e poco sobrio;
  - c) utilizzare i telefoni cellulari o dispositivi elettronici dotati di sistemi di ripresa durante l'orario scolastico, se non autorizzati dal docente per specifiche esigenze didattiche. Se l'alunno contravviene alla norma, il dispositivo verrà ritirato, dopo lo spegnimento da parte dello studente stesso e consegnato al Dirigente o a un suo collaboratore che lo dovrà custodire fino al ritiro da parte di un familiare o dello stesso studente, con ammonizione del Dirigente;
  - d) utilizzare i servizi igienici ed i distributori di bibite ed alimenti nelle fasce orarie in cui il loro uso è vietato;
  - e) far introdurre nella scuola, a qualsiasi titolo, bevande, cibi o alimenti vari, provenienti dall'esterno;
  - f) uscire dall'aula senza il permesso del Docente di classe;
  - g) uscire dall'aula durante la prima ora di lezione, se non in casi di estrema urgenza e, comunque, previa autorizzazione da parte del Docente di classe;
  - h) lasciare le aule e i laboratori in disordine al termine delle lezioni.

### **TITOLO III – RESPONSABILITÀ DEGLI STUDENTI**

#### **Art. 11 – Norme generali**

1. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare che sia rivolta agli studenti. Pertanto, tutti i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. Ogni Consiglio di classe potrà deliberare, in autonomia, di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando l'eventuale comportamento "anomalo" dell'allievo in una strategia di recupero o di reinserimento più generale.
3. L'applicazione delle sanzioni non deve essere automatica: ogni episodio connesso a comportamenti da sanzionare va accuratamente valutato in rapporto alla personalità del soggetto, alle sue possibilità di ravvedimento ed al contesto in cui si verifica. Ogni sanzione va irrogata in modo intelligente, razionale e con intenzione educativa; per poter essere efficace, essa dovrà essere adeguatamente motivata, in maniera da essere compresa da parte del soggetto che la subisce.
4. Le sanzioni possono essere inflitte anche per gravi mancanze commesse fuori dalla scuola, ma che siano espressamente collegate a fatti o ad eventi scolastici, sempre che risultino di una tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.
5. Le sanzioni irrogate devono essere portate a conoscenza del Consiglio di classe affinché possa esserne valutata la ricaduta sul voto di condotta.
6. La convocazione dei genitori a seguito di mancanze o di comportamenti non corretti da parte degli allievi non si configura come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero. Tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo Docente o dal Consiglio di classe.

#### **Art. 12 – Tipologie di interventi educativi correttivi**

1. Gli interventi educativi correttivi faranno leva sulle risorse personali, razionali e critiche, sulle motivazioni e sulla capacità di autodeterminazione dello studente. Essi saranno assunti direttamente dal Docente e possono consistere in:

- a) consegne da svolgere in classe o a casa;
  - b) un invito alla riflessione individuale per un breve periodo fuori dell'aula o, in forma assistita, dentro l'aula;
  - c) servizi da rendere alla classe;
  - d) riparazioni di guasti arrecati ad oggetti o ad attrezzature;
  - e) brevi percorsi di studio personalizzati da realizzare.
2. Nei casi di particolare gravità e per rispondere ad una precisa strategia educativo- didattica, si può ricorrere ad interventi educativi correttivi coinvolgenti tutta la classe.

### **Art. 13 – Tipologie di sanzioni**

1. Agli studenti che si rendano responsabili di comportamenti scorretti, di mancanze o di colpe ben individuate, saranno inflitte, a seconda della gravità e della reiterazione, le seguenti sanzioni disciplinari:
  - a) ammonizione verbale in privato o in classe o ammonizione scritta;
  - b) esclusione da attività integrative, da viaggi d'istruzione e visite guidate;
  - c) sospensione da uno a tre giorni con l'obbligo di frequenza in aula o per svolgere attività integrative e/o alternative;
  - d) allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ad un giorno e fino a quindici giorni;
  - e) allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni;
  - f) allontanamento dalla scuola fino al termine delle lezioni e/o con esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione agli esami di stato.
2. Il Consiglio di classe può decidere, dopo aver valutato la gravità della mancanza di cui l'alunno si è reso responsabile, di irrogare sanzioni diverse dall'allontanamento dalla scuola che possono consistere in:
  - a) attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
  - b) attività di collaborazione con gli uffici di segreteria;
  - c) pulizia dei locali o lavori di piccola manutenzione;
  - d) attività di ricerca, di riordino degli archivi, dei cataloghi ecc.;
  - e) frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale;
  - f) produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica sugli episodi e sui comportamenti scorretti di cui l'alunno si è reso responsabile.
3. Le sanzioni diverse dall'allontanamento di cui al comma precedente possono essere adottate anche in aggiunta all'allontanamento come misura accessoria.
4. In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni avverrà secondo il principio della gradualità e della riparazione del danno.

### **Art. 14 – Soggetti competenti ad infliggere le sanzioni**

1. I provvedimenti disciplinari sono adottati:
  - a) dai singoli Docenti, in merito agli interventi correttivi di cui all'art. 12;
  - b) dal Dirigente scolastico, su conforme decisione del Consiglio di classe, in merito alle sanzioni dalla lettera a) alla lettera d) di cui all'art. 13 comma 1;
  - c) dal Consiglio d'Istituto per le sanzioni di cui alle lettere e) e f) del precedente articolo 13 comma 1.
2. Qualora i provvedimenti riguardino fatti commessi da allievi appartenenti a classi diverse, i rispettivi Consigli di classe si possono riunire in seduta congiunta.

### **Art. 15 – Modalità di irrogazione di particolari sanzioni**

1. I provvedimenti disciplinari di cui al precedente art. 13, comma 1, lett. e) ed f), nonché quelli relativi al risarcimento di eventuali danni, sono preceduti dalla contestazione per iscritto all'interessato. Questi, avverso



tale contestazione, ha diritto di produrre, nel termine di cinque giorni dalla ricezione, le sue controdeduzioni scritte o chiedere l'audizione personale, con l'assistenza dei genitori, ai quali viene inviata la comunicazione a mezzo raccomandata a mano, fonogramma, telegramma o sms, con l'indicazione della data e l'ora in cui è fissata l'eventuale audizione. L'audizione può essere disposta anche dalla scuola, quando ne ravvisi la necessità.

2. Qualora i genitori e lo studente, pur formalmente avvisati, non dovessero partecipare all'incontro o non ne dovessero chiedere il differimento per comprovate ragioni o non dovessero far pervenire controdeduzioni scritte, il Dirigente Scolastico, previa nomina di un tutore dello studente, procederà in loro assenza, sulla base degli atti e testimonianze in possesso della scuola.
3. Il Dirigente Scolastico invierà comunicazione scritta ai genitori interessati circa la sanzione applicata, con l'indicazione della durata e dei motivi specifici della decisione adottata.
4. Il Dirigente Scolastico, udito il Consiglio di classe, può offrire allo studente la possibilità di convertire la sanzione con lo svolgimento di attività a favore della comunità scolastica.

#### **Art. 16 – Impugnazioni delle sanzioni**

1. Avverso le sanzioni disciplinari di lieve entità è ammesso ricorso degli studenti interessati, se maggiorenni, o dei loro legali rappresentanti, se minorenni, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'irrogazione delle stesse, al Dirigente scolastico, che decide immediatamente, assunte, ove occorrono, le ulteriori informazioni indispensabili all'accertamento dei fatti.
2. I provvedimenti sanzionatori di particolare gravità possono essere impugnati, tanto dagli studenti quanto dai genitori, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, presso un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, il cui funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia. Esso, introdotto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", deve garantire sia il "diritto di difesa" degli studenti sia lo snellimento del procedimento ed ha il compito di intervenire ogniqualvolta vi siano due parti (persone o gruppi) che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che riguardi i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti. Rispetto alle parti, questo organismo è un luogo "terzo", cioè esterno alla disputa e ha una funzione simile a quella dell'arbitro. In merito alla composizione e all'organizzazione del suddetto organo, vedasi il Regolamento specifico come indicato all'art. 29, parte quinta del presente documento.
3. L'iscrizione degli alunni ad altro Istituto non interrompe il procedimento disciplinare in corso d'istruttoria o di applicazione della sanzione irrogata.
4. Ulteriore ricorso contro le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola può essere presentato all'Ufficio scolastico provinciale, alla Direzione regionale o al Tribunale amministrativo regionale.

## **PARTE SECONDA - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO**

#### **Art. 17 - Frequenza scolastica**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, per cui sono sospesi gli ingressi alla seconda ora, se non in casi particolari e del tutto eccezionali, con le modalità previste nel successivo articolo 19 del presente regolamento.
2. La presenza a scuola risulta obbligatoria sia in orario antimeridiano, in quanto propedeutica al raggiungimento degli obiettivi prefissati sia in orario pomeridiano, per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal Consiglio di classe e/o dagli altri organi collegiali.
3. Per la pratica dell'attività sportiva integrativa e per la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi dovrà essere presentato il certificato di "stato di buona salute". Gli allievi che, per motivi di salute, non potranno

seguire le lezioni di Scienze Motorie dovranno presentare al Dirigente scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore e corredata dalla certificazione medica.

4. La partecipazione ad attività extrascolastiche, a stage e a viaggi d'istruzione, per i quali venga richiesto un contributo finanziario da parte degli studenti, non è obbligatoria. Gli studenti che non aderiscono a queste iniziative sono tenuti alla frequenza normale o a partecipare ad eventuali attività alternative programmate.
5. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico per assiduità nella frequenza delle lezioni, il limite massimo di assenze viene stabilito in trenta (30) giorni.

#### **Art. 18 – Giustificazione delle assenze**

1. La giustificazione delle assenze da parte dei genitori deve avvenire tramite il portale Argo e ogni singola giustificazione deve essere validata dai docenti. Le assenze non giustificate entro tre giorni saranno considerate ingiustificate.
2. Se l'assenza dovuta a malattia supera i cinque giorni occorre presentare la certificazione medica di riammissione a scuola.
3. In caso di ripetute assenze, cinque in un mese, il Docente coordinatore della classe provvederà ad avvisare la famiglia tramite e-mail, messaggio o per via telefonica; in casi particolari ed eccezionali, potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte, per il tramite della segreteria didattica, anche nel caso di allievi maggiorenni.
4. In caso di astensione collettiva dalle lezioni, l'assenza sarà considerata ingiustificata, ad eccezione di quelle assenze non dipendenti dalla volontà degli studenti (sciopero mezzi pubblici, calamità naturali, ecc..) e di quelle giustificate direttamente dai genitori. È possibile giustificare, altresì, mediante certificato medico che comprovi l'effettivo stato di malattia dello studente. L'assenza si considera collettiva qualora dovesse risultare assente la metà degli allievi.

#### **Art. 19 – Entrate posticipate ed uscite anticipate**

1. L'Istituto scolastico si configura come una comunità che si propone la formazione intellettuale, morale e fisica dei giovani, per la quale costituisce requisito fondamentale l'obbligo dell'assidua e fruttuosa presenza alle lezioni da parte degli studenti; pertanto, tutte le componenti scolastiche si impegnano, nell'ambito del Patto educativo di corresponsabilità, al rispetto scrupoloso dell'orario scolastico, come determinato all'inizio di ciascun anno.
2. Le famiglie sono tenute, in particolare, a collaborare affinché l'attività didattica non sia interrotta se non per inevitabili, seri e gravi motivi debitamente comprovati, rinviando alle ore pomeridiane qualsiasi impegno che interferisca in tal senso. Pertanto, possono essere concessi permessi relativi ad entrate posticipate e ad uscite anticipate per i seguenti tassativi motivi:
  - a) spostamenti con mezzi di trasporto pubblici e/o privati (successivo comma 3);
  - b) analisi e visite mediche (successivo comma 4);
  - c) attività sportive e/o lavorative (successivo comma 5);
  - d) motivi familiari o personali, opportunamente vagliate dal Dirigente scolastico (successivo comma 6).
3. Le entrate posticipate e le uscite anticipate per motivi di trasporto vengono autorizzate e indicate sul portale Argo dalla segreteria didattica all'inizio dell'anno scolastico, previa richiesta scritta da parte dei genitori degli alunni interessati. Gli studenti sono tenuti, pertanto, ad entrare in aula rigorosamente entro l'orario di ingresso indicato nel permesso. In caso di ritardo del mezzo di trasporto, che l'agenzia di viaggi è tenuta a giustificare, gli studenti sono ammessi in aula senza ammonizione. Se non vengono rispettate le suddette condizioni, gli alunni sono ammessi in aula con ammonizione.

4. Le entrate posticipate e le uscite anticipate per analisi e visite mediche devono essere richieste preventivamente (almeno un giorno prima) da un genitore o dagli studenti maggiorenni, se a tanto autorizzati dai genitori, tramite e-mail indirizzata al Dirigente scolastico.
5. Le uscite anticipate per attività sportive saranno autorizzate solo in base al calendario della società sportiva interessata, opportunamente sottoscritto dal genitore e comunicato alla segreteria didattica. Le uscite anticipate per attività lavorative, da parte degli studenti maggiorenni, saranno autorizzate tenendo presente le disposizioni contenute nei commi successivi.
6. Le uscite anticipate per motivi familiari o personali sono soggette alle seguenti disposizioni:
  - A) Studenti minorenni: le uscite devono essere richieste preventivamente (almeno un giorno prima) da un genitore tramite e-mail indirizzata al Dirigente scolastico. Gli studenti saranno autorizzati ad uscire solo se prelevati da uno dei due genitori o da chi ne fa le veci o da un'altra persona maggiorenne delegata per iscritto dai genitori e munita di documento di riconoscimento; in quest'ultimo caso, l'Istituto viene sollevato da ogni responsabilità. In caso di urgenza e di necessità, i genitori potranno prelevare, nel corso della mattinata, direttamente in istituto i propri figli mediante richiesta scritta indirizzata al Dirigente scolastico.
  - B) Studenti maggiorenni: le uscite devono essere richieste preventivamente (almeno un giorno prima) da un genitore tramite e-mail indirizzata al Dirigente scolastico. Alla richiesta è indispensabile allegare la copia del documento di riconoscimento del genitore richiedente. In caso di urgenza e di necessità, gli studenti saranno autorizzati ad uscire autonomamente, previo accertamento e obbligo, da parte della segreteria scolastica, di verificarne le condizioni tramite contatto telefonico con uno dei genitori. In ogni caso l'Istituto viene sollevato da ogni responsabilità.
7. Gli alunni maggiorenni, autorizzati secondo quanto indicato al comma 6 punto B, potranno chiedere, per motivi di lavoro o di altra natura, al massimo due permessi di uscita anticipata al mese, compatibilmente con le attività didattiche previste per la giornata.
8. In caso di partecipazione degli studenti minorenni a una visita guidata o a un viaggio d'istruzione, gli stessi devono essere prelevati, al rientro, obbligatoriamente da uno dei due genitori o da chi ne fa le veci o da un'altra persona maggiorenne delegata per iscritto dai genitori e munita di documento di riconoscimento; in quest'ultimo caso, l'Istituto viene sollevato da ogni responsabilità.

#### **Art. 20 – Ingresso a scuola e registrazione ritardi**

1. In virtù dell'accoglienza in aula da parte dei docenti a partire dalle h. **8:05**, gli studenti delle tre sedi staccate entrano alle h. **8:10** ed escono alle h. **13:30**; mentre gli studenti della sede centrale, considerata la numerosità delle classi, entrano alle h. **8:10** ed escono a scaglioni dalle h. **13:20 alle h. 13:30**.  
Per maggiori dettagli vedasi il Piano "Orario ingresso-uscita" debitamente predisposto per tutte le classi e pubblicato sul sito web dell'Istituto.
2. Per gli ingressi in ritardo, si stabiliscono le norme, di seguito descritte, valide per tutti gli alunni dell'Istituto, ad eccezione dei casi previsti dai successivi commi 3 e 4 di questo articolo. Esse sono:
  - a) gli alunni saranno ammessi in aula entro le h. **8:20** senza annotazione del ritardo;
  - b) gli alunni saranno ammessi in aula entro le h. **8:25** con annotazione del ritardo e con richiesta di giustificazione da parte dei genitori sul portale Argo.  
In caso di ritardi frequenti e/o non giustificati, essi potranno incidere negativamente sulla valutazione del comportamento;
  - c) gli alunni saranno ammessi in aula entro le h. **8:30** con annotazione del ritardo da giustificare e con ammonizione scritta sul registro elettronico, sottoforma di nota generica.  
I ritardi frequenti e/o non giustificati e le ammonizioni scritte avranno un'incidenza negativa sulla valutazione del comportamento.

- d) gli alunni saranno ammessi in aula dopo le h. **8:30** soltanto se il ritardo è giustificato personalmente dai genitori, soprattutto se si tratta di alunni minorenni.

In mancanza di giustificazione e in caso di ripetuti ritardi, anche da parte degli alunni maggiorenni, il coordinatore di classe (o un altro docente) provvederà ad informare i genitori per via telefonica o tramite e-mail.

3. Le disposizioni di cui ai punti b), c) del precedente comma non si applicano nei confronti degli alunni che, per motivi di trasporto, sono muniti di permesso per ingresso posticipato valido per l'intero anno scolastico.
4. Gli alunni frequentanti le classi dell'indirizzo odontotecnico che usufruiscono del servizio di navetta possono entrare entro le h. 8:30 senza annotazione del ritardo sul portale Argo.

Per i suddetti alunni rimane valida la disposizione di cui al punto d) del precedente comma 2.

### **Art. 21 - Deroghe al limite massimo del numero delle assenze dell'orario annuale personalizzato**

1. A norma dell'art. 14, comma 7 del D.P.R 22 giugno 2009, n. 122, gli alunni, ai fini della validità dell'anno scolastico, sono tenuti ad assicurare la frequenza di almeno  $\frac{3}{4}$  dell'orario personalizzato.
2. All'obbligo di cui al precedente comma sono ammesse le seguenti deroghe:
- a) ricovero presso una struttura sanitaria pubblica o privata;
  - b) gravi motivi di salute adeguatamente documentati che abbiano determinato periodi di degenza anche domiciliare;
  - c) terapie e/o cure programmate;
  - d) maternità (*ante e post partum*) per un periodo complessivo non superiore a 30 giorni;
  - e) lutto per perdita di parenti del nucleo familiare di appartenenza (genitori, fratelli, o sorelle) fino ad un massimo di gg. 10; entro il secondo grado fino ad un massimo di gg. 3;
  - f) malattia del proprio figlio, entro il terzo anno di vita del bambino;
  - g) gravi motivi familiari da documentare adeguatamente;
  - h) donazione di sangue;
  - i) partecipazione attività sportive ed agonistiche organizzate da fondazioni riconosciute dal CONI;
  - j) adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (L.516/1988);
  - k) partecipazione a pubblici concorsi;
  - l) esame per il conseguimento della patente di guida;
  - m) convocazione davanti all'autorità giudiziaria.
  - n) riposo elettorale per lo svolgimento di funzioni (segretario di seggio, scrutatore o rappresentante di lista) presso seggi elettorali in occasione di elezioni politiche, amministrative ed europee o di referendum.
3. In caso di superamento del numero massimo di assenze consentito, non comprensivo delle deroghe, il Consiglio di classe interessato potrà valutare, relativamente ad ogni singolo caso, se ammettere l'alunno allo scrutinio finale a condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti:
- a) il numero delle assenze effettuate, non comprensivo delle deroghe, risulta lievemente (max 5 gg.) superiore al limite consentito;
  - b) presenza di elementi sufficienti per procedere alla valutazione del rendimento e del comportamento scolastico.
4. Non saranno presi in considerazione i certificati medici rilasciati dal medico curante fino a cinque giorni di assenza compresi e consegnati oltre il terzo giorno dal rientro in aula.

### **Art. 22 - Documentazione necessaria per la giustificazione delle assenze in deroga**

1. Ai fini della giustificazione delle assenze in deroga, di cui al comma 2 del precedente articolo, è richiesta la

seguinte documentazione:

- a) certificato del ricovero ospedaliero o di struttura pubblica o privata convenzionata con il S.S.N.;
- b) certificato di maternità attestante la data del parto;
- c) certificato di nascita del bambino;
- d) certificato del medico di base o del medico specialista attestante il periodo di malattia quando questa è superiore a cinque giorni;
- e) specifiche documentazioni che attestino quanto previsto dall'art. 21 lettere g. h. i, j, k, l, m, n.

#### **Art. 23 - Valutazione degli alunni in caso di riconoscimento di deroghe**

1. In caso di riconoscimento delle deroghe di cui agli articoli precedenti, il Consiglio di classe procederà allo scrutinio finale di ciascun alunno a condizione della presenza di un numero di verifiche scritte, orali e pratiche sufficienti, tali, cioè, da non pregiudicare la valutazione.
2. Ai sensi della legge n. 352/1995, il Consiglio di classe può ammettere gli alunni a sostenere prove suppletive limitatamente alle discipline riportanti valutazioni insufficienti, da tenersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo; pertanto, il giudizio di ammissione /non ammissione alla classe successiva viene sospeso e il Consiglio di classe riprenderà lo scrutinio dell'alunno dopo lo svolgimento delle prove suppletive.

### **PARTE TERZA: RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA**

#### **Art. 24 – Comunicazioni alle famiglie**

1. La comunicazione costante tra la scuola e la famiglia avviene attraverso i canali istituzionali (telefono, sito della scuola, e-mail, messaggi sul portale Argo, registro elettronico). Per quanto concerne l'accesso ai dati personali di ciascuno studente sul portale Argo, è necessario che le famiglie ritirino presso la Segreteria didattica la password di accesso.
2. Le comunicazioni relative alle sospensioni delle lezioni e agli ingressi e/o uscite fuori orario, disposte dagli Uffici di Direzione, sono effettuate tramite circolari interne lette dai docenti e annotate sul registro di classe on line; gli studenti minorenni sono tenuti a riportarle sul proprio diario per farle controfirmare dal genitore. La famiglia può prenderne visione anche tramite il sito della scuola.
3. I docenti, qualora lo ritengano necessario, possono inviare, in casi eccezionali e tramite la Segreteria Didattica, comunicazioni scritte alle famiglie circa l'andamento didattico e disciplinare dei figli, invitandole ad un colloquio riservato.
4. Le valutazioni degli scrutini e quelle del periodo intermedio, accompagnate da eventuale segnalazione degli interventi di sostegno e di recupero attivati e dell'esito di tali interventi, sono comunicate alle famiglie per iscritto o tramite pubblicazione riservata sul portale Argo.
5. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono effettuate abitualmente attraverso circolari pubblicate in forma ufficiale sulla bacheca Argo e/o sul sito della scuola.
6. I genitori sono invitati a visionare costantemente il portale Argo, al fine di controllare i compiti e le lezioni assegnati, nonché le eventuali annotazioni dei Docenti e le comunicazioni della scuola.

#### **Art. 25 – Incontri Scuola-Famiglia**

1. Il Dirigente Scolastico, sulla base delle proposte degli O.O.C.C., predispone il piano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei docenti.
2. Il ricevimento genitori da parte di ogni singolo docente si svolgerà in presenza, salvo diversa indicazione, in un'ora antimeridiana stabilita da ciascun insegnante in un giorno della settimana (da ottobre ad aprile), previa diretta

prenotazione delle famiglie e/o degli studenti con il docente stesso, secondo con le modalità ritenute più opportune (registro elettronico, telefono, e-mail, accordo con l'alunno).

3. Qualora i docenti dovessero ravvisare la necessità, in casi particolari, di contattare le famiglie per comunicazioni riguardanti l'aspetto didattico e disciplinare, possono richiedere incontri in presenza, usando le modalità indicate al comma precedente.
4. Per il corrente anno scolastico, gli incontri Scuola-Famiglia saranno svolti in presenza, salvo diversa modalità deliberata, per esigenze particolari, dagli organi collegiali nel corso dell'anno scolastico.

## **PARTE QUARTA - USO DEGLI SPAZI COMUNI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE**

### **Art. 26 – Uso dei locali**

1. Il personale dell'Istituto ha diritto di riunirsi nei locali del medesimo per motivi didattici, culturali e sindacali.
2. Le componenti della scuola dispongono di appositi spazi murali per l'affissione di comunicati e documenti. Di tutto il materiale affisso e/o diffuso devono essere sempre individuabili i vari autori.
3. Nelle aule scolastiche si ha diritto ad affiggere materiale didattico e a utilizzare gli armadi per custodire ciò che è in relazione con l'attività didattica.

### **Art. 27 – Corretto utilizzo delle attrezzature**

1. Gli studenti sono responsabili dell'integrità dei locali scolastici, degli arredi, delle attrezzature e del materiale didattico; coloro che provocheranno danni alle persone o guasti ai locali ed alle attrezzature saranno sottoposti a provvedimenti disciplinari e dovranno risarcire i danni provocati.
2. Allorché non sia possibile individuare il diretto o i diretti responsabili del danno o del guasto, l'intera classe sarà chiamata a risarcire il danno e potrà essere penalizzata non partecipando ad una visita guidata o al viaggio di istruzione, a seconda dell'entità del danno.

### **Art. 28 – Spazi comuni**

1. Per quanto riguarda il funzionamento e l'impiego delle strutture scolastiche, di seguito elencate, sono pienamente valide le norme di disciplina generali di cui al precedente art. 27, integrate dalle norme comuni e particolari affisse in ciascuna delle strutture indicate:
  - a) Aula Magna: a partire dal corrente anno scolastico, essa, avendo riacquisito la sua forma originaria, sarà utilizzata prioritariamente dal personale docente, non docente e dagli studenti che ne facciano richiesta scritta al Dirigente Scolastico, o ad un suo delegato, con adeguato anticipo per ovvi motivi organizzativi.
  - b) Biblioteca: l'Istituto possiede una biblioteca dislocata nei vari plessi che contiene un cospicuo numero di volumi e riviste, catalogati per argomento. La dotazione libraria è a disposizione degli studenti, dei docenti e di tutto il personale della scuola per consultazione o prestito, previa richiesta al personale incaricato e nel rispetto delle norme.
  - c) Segreteria: è un centro nevralgico della scuola; poiché negli uffici il personale deve avere la possibilità di lavorare serenamente e in tranquillità, l'accesso sarà opportunamente regolato e consentito ad una sola persona per ciascun ufficio, nel rispetto degli orari di apertura al pubblico.
  - d) Laboratori: sono presenti laboratori multimediali, laboratori scientifici, laboratori linguistici, laboratori professionali di cucina, di sala e di esercitazioni di odontotecnica. Tutti i laboratori sono aule speciali, nelle quali prevale l'esigenza di tutelare la sicurezza e l'incolumità degli studenti e del personale. Pertanto, il comportamento degli alunni deve essere irreprensibile e improntato ad una autodisciplina personale e collettiva. Modalità di utilizzo e norme particolari sono affisse nei singoli laboratori, con l'obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle; dette norme, alle quali si rimanda, sono predisposte dai responsabili dei vari laboratori.

- e) Aule didattiche: sono i luoghi nei quali si svolge la maggior parte dell'attività scolastica.
  - f) Servizi igienici: sono localizzati su ciascun piano dell'Istituto; durante l'utilizzo, si deve tenere un comportamento rispettoso delle norme d'igiene e di buona educazione.
  - g) Cortile e spazi interni: sono luoghi di transito nei quali non è possibile sostare indefinitamente.
  - h) Palestra e campi sportivi: rendono più vivibile la scuola e sono perciò affidati alla manutenzione degli operatori autorizzati e, soprattutto, al buon senso di chi li frequenta.
  - i) Parcheggio: è riservato al personale dell'Istituto.
2. L'uso dell'ascensore è riservato al personale della scuola, docenti ed ATA e agli studenti infortunati o diversamente abili.

## PARTE QUINTA: DOCUMENTI AGGIUNTIVI

### Art. 29 – Altri regolamenti

1. I regolamenti specifici di seguito indicati, di cui si consiglia un'attenta lettura ed interpretazione, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento:
- a) Regolamento degli Organi collegiali a distanza
  - b) Regolamento dell'Organo di garanzia
  - c) Regolamento degli esami integrativi e di idoneità
  - d) Regolamento delle visite didattiche e dei viaggi d'istruzione
  - e) Patto educativo di corresponsabilità
  - f) Carta dei servizi

## PARTE SESTA: ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

### Art. 30 – Applicazione e Modifiche

1. Il presente Regolamento si applica dall'anno scolastico 2023/24 e le norme in esso contenute avranno valore fino a quando non interverranno modifiche richieste da nuove disposizioni di legge o presentate dai docenti, dagli alunni e dai genitori attraverso i propri rappresentanti in seno al Consiglio d'Istituto.

### Art. 31 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

**Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 8 del 31/10/2023**

**Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 10 del 9/11/2023**